



## PROTOCOLLO D'INTESA

**Per la attuazione della riqualificazione  
della golena sinistra dell'Arno  
nel tratto ricadente in Comune di Pisa  
compreso tra il ponte del CEP e la foce a mare.**

COMUNE DI PISA	
Protocollo n. 88039	
Data: 29/12/2014	
PROG.	88039
DATA	29/12/2014

19 dicembre 2014

## PROTOCOLLO D'INTESA

**Per la attuazione della riqualificazione della golena sinistra dell'Arno, nel tratto ricadente in Comune di Pisa compreso tra il ponte del CEP e la foce a mare.**

Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 12,00 presso il Comune di Pisa, si sono riuniti:

Marco Filippeschi, presidente, in rappresentanza della Provincia di Pisa,

Fabrizio Manfredi, presidente, in rappresentanza dell'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli,

Ylenia Zambito, assessora, in rappresentanza del Comune di Pisa.

### PREMESSO

- Che il presente protocollo d'intesa si riferisce alla golena sinistra del fiume Arno, delimitata verso campagna dall'argine classificato in 2° categoria ai sensi del R.D. 523/1904, con il R.D. 887 del 27 giugno 1922, che coincide con la S.P. 224 di Marina di Pisa (Viale D'Annunzio), nel tratto totalmente compreso nel comune di Pisa, tra il ponte del CEP e la foce a mare, di seguito indicato semplicemente come golena;
- Che è obbiettivo degli enti firmatari del presente protocollo d'intesa riqualificare e valorizzare la golena in coerenza con gli strumenti urbanistici e nel rispetto delle norme vigenti;
- Che il Piano Regionale dei Porti e degli Approdi della Regione Toscana di cui alla delibera della Regione Toscana del 27/5/1992 n. 258, in attuazione della

mt

1

q

mt



Legge Regionale n.36/1979 "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana", prevedeva che gli strumenti urbanistici dovessero dettare "norme specifiche per i punti d'ormeggio nella golena in sinistra dell'Arno" per la "riqualificazione, razionalizzazione e consolidamento delle strutture esistenti";

- Che ai sensi dell'articolo 11 del Masterplan allegato al PIT, D.C.R. 72/2007, i Comuni, nell'ambito dei Piani Strutturali, individuano gli ambiti fluviali da dedicare agli ormeggi come risposta al fabbisogno locale con strutture funzionali alla nautica;
- Che in base alla legge 394/1991 e alla L.R. 24/1994 il Piano del Parco sostituisce le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e territoriali di qualsiasi livello;
- Che il Piano del Parco, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 515 del 12.12.1989, prevede per la Golena sinistra d'Arno la categoria di intervento "ristrutturazione urbanistica";
- Che il secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Delibera n. 18 del 10.5.2002, detta norme specifiche per la golena sinistra dell'Arno, al capitolo V, dall'articolo 75 all'articolo 78 e che la variante di adeguamento del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli del 23 giugno 2014, n. 22, prevede l'ammissibilità di interventi di riqualificazione

mf

R

2  
M



e di adeguamento delle strutture esistenti previa presentazione di un progetto unitario per ciascuna unità di servizio alla nautica;

- Che la realizzazione del Porto Turistico di Marina di Pisa contribuisce a valorizzare il sistema della nautica da diporto nel territorio del Comune di Pisa e che è opportuno un miglioramento della qualità funzionale, ambientale e paesaggistica delle strutture esistenti lungo la golena sinistra del fiume;
- Che è opportuno che anche l'area golenale sia valorizzata facendo parte, insieme alle strutture sopra richiamate, di uno stesso sistema, fluviale e marittimo;
- Che la Provincia di Pisa è competente per la gestione del demanio idrico e dell'argine classificato in 2° categoria su cui corre la S.P. 224 di Marina di Pisa (viale D'Annunzio);
- Che il Comune di Pisa ha predisposto uno specifico studio con l'obiettivo di valutare l'eventuale effetto dei manufatti esistenti in golena, quindi a valle di Pisa, sulla sicurezza idraulica della città, e che tale effetto è risultato di scarsa entità;
- Che gli Enti firmatari ritengono essenziale la riqualificazione della golena sinistra d'Arno finalizzata al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque in periodi di piena, al miglioramento del livello di sicurezza, al miglioramento dell'aspetto paesaggistico, al raggiungimento di una maggiore fruibilità pubblica e allo svolgimento delle attività compatibili, tutto ciò nel rispetto dei vincoli esistenti;

R

3  
M

nt



- Che gli Enti firmatari considerano prioritario definire un iter procedimentale in tempi certi e trasparente per la valutazione dei progetti di riqualificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene e si stipula il seguente Protocollo di Intesa.

#### **Art. 1 - Oggetto del Protocollo**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. Il presente Protocollo d'intesa, promosso a norma del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, definisce le modalità con le quali gli Enti firmatari valuteranno i progetti di riqualificazione per far sì che gli atti di rispettiva competenza siano congruenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti in premessa.

#### **Art. 2 – Criteri per interventi di riqualificazione della golena d'Arno**



I criteri per la riqualificazione della golena d'Arno sono definiti secondo le pertinenti e vigenti norme definite nel Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano.

Gli interventi sono inoltre soggetti alla valutazione paesaggistica ed a quella relativa alla sicurezza israulica previste dalle norme vigenti.

#### **Art. 3 – Presentazione dei progetti di riqualificazione**

I progetti di riqualificazione delle strutture esistenti in golena sinistra del fiume Arno saranno presentati al Comune di Pisa, presso la Direzione Pianificazione Urbanistica d'Area, od altra struttura eventualmente e successivamente individuata dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 4 – Procedimenti per l'approvazione dei progetti di riqualificazione**

  4



La Direzione comunale competente, verificata la completezza della documentazione e la titolarità del richiedente, provvederà all'invio del progetto di riqualificazione su supporto digitale alle altre amministrazioni entro 15 giorni dal ricevimento, convocando contestualmente la conferenza dei servizi per una data compresa tra i trenta ed i quarantacinque giorni dall'invio stesso.

#### **Art. 5 – Svolgimento della conferenza dei servizi**

Gli enti convocati parteciperanno direttamente alla conferenza dei servizi tramite i loro responsabili tecnici o loro delegati, ovvero potranno inviare il loro parere scritto.

Alla conferenza partecipa la Commissione per il Paesaggio istituita presso il Comune di Pisa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

La conferenza, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., in seguito denominato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si esprimerà a maggioranza con parere favorevole di approvazione del progetto di riqualificazione, con parere motivato non favorevole, ovvero con richiesta di integrazione o modifica del progetto. Le determinazioni della conferenza dei servizi saranno inviate al richiedente, a cura dell'amministrazione comunale, entro quindici giorni dalla conclusione della conferenza.

In caso di mancata partecipazione ed in assenza di parere scritto, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si intenderà espresso un parere favorevole.

#### **Art. 6 – Efficacia delle determinazioni della conferenza dei servizi**

L'esito della conferenza dei servizi costituisce atto abilitativo e sostitutivo di ogni altro parere, autorizzazione o provvedimento di competenza delle amministrazioni

5



partecipanti o, comunque, convocate, con esclusione di quanto previsto in materia paesaggistica dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.


**Art. 7 - Attività di monitoraggio**

L'amministrazione comunale nominerà un proprio dipendente, incaricato di svolgere il monitoraggio delle attività previste dal presente protocollo di intesa, riferendone per iscritto a tutti gli enti ed amministrazioni firmatarie con cadenza semestrale.

**Art. 8 - Modifica del protocollo**


Se un Ente avesse la necessità di modificare, anche in parte, il presente protocollo, è tenuto a coinvolgere anche gli altri Enti, sottoscrivendo un nuovo protocollo.

Per la Provincia di Pisa:




---

Per l'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli:



---

Per il Comune di Pisa:



---